

Cass. Civ., Sez. III, Ord. 6 luglio 2022 (Dep. 21 novembre 2022) n. 34195. Presidente:
TRAVAGLINO. Relatore: MOSCARINI.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo	Presidente
Dott. SESTINI Danilo	Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara	Consigliere
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera	Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna	rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22949/2020 proposto da:
MAREMAR Srl , già Studio E.E. F.F. Srl , in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dagli avvocati CIROTTI VITTORIO, e MERLO VITTORIO ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma Viale delle Milizie 1;

- *ricorrente* -

contro

A.A. & CO. s.n.c. di B.B. e C.C., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato PONCHIONE ROBERTO e domiciliato ex lege in
Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, q-2 pec:
ponchione.ius(at)libero.it;

- *controricorrente* -


avverso la sentenza n. 987/2019 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il 25/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Cons.
MOSCARINI ANNA.

Svolgimento del processo

Che:

1. La società A.A. & Co. di B.B. e C.C. snc convenne lo Studio E.E. F.F. Srl davanti al Giudice di Pace di Asti per sentir pronunciare la responsabilità della convenuta a titolo di inadempimento contrattuale in ordine agli obblighi di consulenza fiscale e tributaria assunti nei confronti della società attrice, con condanna al risarcimento dei danni. A base della domanda l'attrice rappresentò che lo Studio aveva fatto figurare una partita IVA imputata alla comunione ereditaria tra i fratelli D.D., di fatto cessata, aveva provocato un accertamento della Guardia di Finanza, aveva, con le proprie condotte, potenziato gli effetti negativi dell'accertamento ed infine presentato un ricorso alla Commissione Tributaria che non aveva alcuna ragionevole possibilità di essere accolto.
2. Istitutosi il contraddittorio con la società attrice, il Giudice di Pace adito dispose una CTU e, all'esito, accolse la domanda e condannò la convenuta a pagare, in favore dell'attrice, la somma di Euro 2.984,94 a titolo di risarcimento danni da responsabilità contrattuale ex art. 1176 c.c., comma 2, artt. 1218 e 1223 c.c., oltre interessi legali e spese.
3. A seguito di appello della Maremar Srl - nuova denominazione sociale dello Studio E.E. F.F. Srl - con cui si lamentava un'intervenuta mutatio libelli, l'omessa prova del danno da parte dell'attrice, ed il vizio di ultrapetizione per aver condannato lo Studio sulla scorta di presunte responsabilità del Dott. E.E., il Tribunale di Asti, con sentenza resa in data 25/11/2019, ha confermato la responsabilità dell'appellante ma ha accolto, parzialmente, l'appello sul quantum, riducendo la somma dovuta alla sola misura delle sanzioni irrogate dall'Agenzia delle Entrate e dunque ad Euro 1.714,02, oltre interessi legali, ha condannato la Maremar Srl al pagamento delle spese del giudizio di primo grado ed ha compensato quelle del grado d'appello.



Per quanto è ancora di interesse in questa sede, la sentenza ha confermato che lo Studio E.E. Srl aveva erroneamente appostato, nella dichiarazione dei redditi della comunione ereditaria tra i fratelli D.D., una somma a titolo di costi anziché a titolo di rimanenze iniziali derivanti alla continuità fiscale tra le imprese succedutesi nel tempo, errore commesso nell'esercizio di prestazioni professionali non richiedenti la soluzione di problemi di speciale difficoltà; aveva erroneamente emesso delle fatture in relazione ad operazioni commerciali effettuate tra la comunione ereditaria e la A.A. & Co. s.n.c., e che di tali condotte rispondeva in primis il Dott. E.E., socio e amministratore unico dello Studio, unico soggetto in possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività. Ferma la responsabilità della convenuta la corte di merito ha ridotto il quantum debeatur alla minor somma di Euro 1.714,02; ha ritenuto irrilevante che l'appellata non avesse aderito al pagamento in misura ridotta avendo impugnato l'avviso di accertamento ed altresì irrilevante che non fosse stato provato il pagamento della sanzione. 4. Avverso la sentenza la Maremar Srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

Ha resistito la A.A. & C. s.n.c. di B.B. e C.C. con controricorso.

Nelle more della fissazione della presente adunanza la società ricorrente ha depositato una istanza per la trattazione congiunta del presente giudizio con altro pendente davanti a questa stessa Corte a seguito di ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. 989 del 2019 che ha deciso, in grado di appello, la causa sorta tra C.C. e la Maremar Srl.

Motivi della decisione

che:

L'istanza di riunione deve essere disattesa perchè le sentenze impugnate sono state pronunciate in cause sorte tra parti diverse, ciascuna esitata in pronuncia di condanna di diversa entità e sorretta da distinta motivazione. Si procede pertanto allo scrutinio dei motivi di ricorso.




1. Con il primo motivo di ricorso - nullità della sentenza per vizio di ultra/extrapetizione (art. 112 c.p.c.) in relazione alla pronuncia di condanna della Maremar Srl per fatto del Dott. E.E. (artt. 1228 e 2232 c.c.) in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 - la ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perchè, pur essendosi la pretesa risarcitoria basata su errori frutto di negligenza ed imperizia del Dott. E.E., la sentenza avrebbe condannato la sola società.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce - violazione o falsa applicazione della legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 laddove la sentenza impugnata correla automaticamente la qualità di socio e/o amministratore alle ipotesi di responsabilità per fatto degli ausiliari di cui all'art. 1228 e o 2232 c.c.. La ricorrente lamenta che la sentenza abbia fatto riferimento al ruolo del E.E. sulla scorta della considerazione che questi fosse socio ed amministratore unico della società e sulla base di una presunta promiscuità dei rapporti tra lo studio E.E. e la Maremar quando avrebbe dovuto, invece, accertare la sussistenza di un incarico dalla Maremar al E.E. e la sussistenza di poteri di direzione e controllo da parte della società sull'operato del professionista.

1-2 I motivi, da trattare congiuntamente perchè sostanzialmente sovrapponibili, sono infondati.

La società attrice ha evocato in giudizio ed ottenuto una sentenza di condanna nei confronti della sola Maremar Srl, pacificamente tenutaria delle scritture contabili delle società attrici nè può avere alcuna rilevanza il fatto che alcuni addebiti siano stati contestati al Dott. E.E. quale soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, in quanto l'esercizio dell'attività professionale è stato correttamente ricondotto alla società di cui il E.E. era socio ed amministratore unico, di guisa che la condotta di quest'ultimo non poteva certamente dirsi estranea a quella della società. Ne consegue che non vi è alcun vizio di ultra o extrapetizione dell'impugnata sentenza perchè la stessa ha inteso sempre riferirsi all'attività della società, cui non poteva dirsi estranea la condotta del E.E..



E' del tutto pretestuoso e decontestualizzato l'argomento della ricorrente contenente il richiamo ad un passaggio della CTU secondo il quale "la società di servizi non aveva responsabilità": tale frase è stata correttamente letta dal giudice del merito in una alla frase successiva "impregiudicata la valutazione dell'eventuale responsabilità della società in conseguenza degli errori riscontrati nell'operato del professionista".


In conclusione la sentenza impugnata ha, del tutto correttamente, considerato la responsabilità della società per condotte poste in essere dal suo socio e amministratore unico, unico soggetto in possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e tributaria.

3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia "violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la sentenza ha condannato la Maremar Srl a risarcire il danno corrispondente alle sanzioni determinate nell'atto di contestazione dell'Agenzia delle Entrate senza valutare il rapporto di conseguenza immediata e diretta di detto danno con la portata del mandato della stessa Maremar e con l'inadempimento delle obbligazioni assunte con lo stesso mandato (artt. 1223 e 2230 c.c.) e laddove ha condannato Maremar a risarcire a controparte gli interessi calcolati dall'Agenzia delle Entrate sulle imposte asseritamente evase (art. 1224 c.c.).

Lamenta che la sentenza impugnata ha condannato essa ricorrente a risarcire danni non costituenti conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, violando pertanto l'art. 1223 c.c., e l'art. 2230 c.c..

In particolare, nella prospettazione della ricorrente, la sentenza sarebbe censurabile per aver ritenuto la responsabilità del professionista per l'uso di dati che sarebbero stati meramente ricevuti dalla cliente, senza che il professionista avesse la possibilità di apprezzarli e valutarli.

3.1 Il motivo è inammissibile perchè, pur prospettato quale violazione degli artt. 1223 e 2230 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è in realtà volto a censurare l'accertamento di merito svolto dal Tribunale di Asti in ordine agli inadempimenti della




società convenuta, inadempimenti plurimi e tutti consistenti in errori tecnici di apposizione di perdite nel bilancio o nella mancata emissione di fatture, e che pertanto nulla hanno a che fare con la pretesa mera trasmissione di dati che sarebbe incorsa tra la società ed il cliente. E' del tutto incomprensibile poi l'argomento secondo il quale mancherebbe il nesso causale tra l'inadempimento e il danno subito dal contribuente a titolo di interessi per ritardato pagamento.

4. Con il quarto motivo di ricorso -in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio il quale è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all'azione di mancata deduzione/dimostrazione del nesso di causa tra il contestato inadempimento e il danno lamentato da controparte (artt. 1223, 2230 e 2697 c.c.)- la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non abbia preso in considerazione la sua doglianza relativa al difetto di nesso causale tra il proprio comportamento ed il danno dedotto dall'esponente con ciò omettendo di pronunciare su eccezioni formulate da essa ricorrente fin dall'atto di costituzione e risposta in primo grado e riproposte in appello.

4.1 Anche questo motivo è inammissibile perchè volto al riesame di una questione di merito, quale è l'accertamento del nesso causale, sottratta al sindacato di questa Corte (Cass., n. 9754 del 2005; Cass., n. 21684 del 2005). La ricorrente, peraltro, pur denunciando un vizio di motivazione della impugnata sentenza, si limita a richiamare passaggi di propri atti difensivi ma non illustra quale sarebbe stato il fatto decisivo per il giudizio che la Corte di merito avrebbe omesso di valutare. La ricorrente non riporta neppure il tenore della impugnata sentenza, non illustra il vizio motivazionale, in definitiva neppure ottempera ai requisiti di contenuto-forma del ricorso (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

5. Con il quinto motivo di ricorso - in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè dell'art. 1223 c.c., art. 1227 c.c., comma 2, in ordine alla mancata prova del pagamento delle sanzioni oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate- la ricorrente assume



che la sentenza impugnata abbia ritenuto sufficiente la produzione in giudizio degli avvisi di accertamento relativi alla sanzione applicata e non abbia richiesto la prova dell'avvenuto pagamento delle imposte e delle sanzioni. In base, anche, al criterio della vicinanza della prova la parte attrice avrebbe dovuto dimostrare sia l'inevitabilità della sanzione sia l'effettività dell'esborso, producendo in giudizio la quietanza di pagamento. In mancanza di tali elementi il Tribunale di Asti avrebbe dovuto concludere, confermando la sentenza di primo grado, che, mancando la prova dell'esborso corrispondente alla sanzione indicata nell'atto di contestazione (115 e 116 c.p.c.), controparte non aveva assolto l'onere di dimostrare la sussistenza del danno lamentato.


5.1 Il motivo è inammissibile perchè volto ad una rivalutazione del merito e perchè non attinge la ratio decidendi dell'impugnata sentenza secondo la quale "non rileva il fatto che non sia stato provato l'avvenuto pagamento delle predette sanzioni, trattandosi comunque di un debito sorto in capo all'appellata e gravante, negativamente sul suo patrimonio".

La ricorrente non impugna questa ratio decidendi ma si limita a dire che non vi era prova del danno, con argomenti smentiti dalla documentazione, prodotta in atti, cui fa riferimento parte resistente, identificata in due documenti definiti "debiti erariali", non contestati da parte ricorrente, che davano conto dell'esistenza di rateazioni in corso con Equitalia e contenevano prova delle imposte, interessi e sanzioni. Il motivo è, in ogni caso, infondato in quanto la corte di merito ha fatto corretta applicazione dell'art. 2697 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c., laddove ha posto a base della decisione fatti e circostanze non contestate dalla controparte.

6. Conclusivamente il ricorso va rigettato, e la ricorrente condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.200 (oltre Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 6 luglio 2022.

Fallimenti e Società.it